



COMUNE DI BELLUNO

ORDINANZA n. 350 del 01/12/2017

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA PRESENTE FINO AL 15 APRILE 2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per attivare interventi a protezione della salute umana dalle polveri sottili (PM10) pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

Considerato che:

- con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale Veneto di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori inquinanti;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;
- con D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento previste nell' ”Accordo Padano” da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da Arpav e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
 - combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
 - trasporti;

- agricoltura;
- in data 26 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni locali e Provinciali della Regione Veneto finalizzato alla condivisione dei provvedimenti minimi da applicare sulla base delle misure temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano”;

Rilevato che:

- le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto e nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

nessun allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/m³) della concentrazione di PM10;

livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, del valore del valore limite giornaliero (50 µg/m³) della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni antecedenti;

- la stazione di riferimento per il Comune di Belluno è Parco Città di Bologna;

- al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso Arpav invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Visti:

- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE” relativa alla qualità e ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”
- il D.P.R. N. 74/2013 “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a e c del D. Lgs., 192/2005”, in particolare l'art. 5 comma 1;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29/11/2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'art. 33 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 e l'art. 107 del D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267 “T.U.E.L.”;

ORDINA

1. **la revoca dell'ordinanza sindacale n. 317 del 06/11/2017**, avente ad oggetto “*Limitazioni della circolazione stradale dei veicoli a motore, per il contenimento dell'inquinamento dell'aria (in caso del verificarsi del superamento dei limiti)*”;

Nel periodo dalla data della presente fino al 15 aprile 2018 :

2. **La limitazione della temperatura** misurata (intesa come media aritmetica delle temperature

dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

- a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013);

3. **il divieto** di effettuare combustioni all'aperto (previste ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
4. **il divieto** di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
5. in caso di raggiungimento del livello di **allerta 1 – arancio**:
 - **il divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016
 - **il divieto** di effettuare (oltre a quanto già previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, fatte salve le iniziative comunicate all'Amministrazione Comunale per falò legati a usi e consuetudini locali (Vecia Cuca);
- **P'istituzione** (oltre a quanto già previsto al punto 4) di misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

Blocco della circolazione autovetture private	Blocco della circolazione veicoli commerciali
BENZINA euro 0 + 1	DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3
DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4	
Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi	
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	
Periodo applicazione dalla data della presente al 15/12/2017 e da 08/01/2018 a 15/04/2018	
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	
Orario 8:30 -18:30	Orario 8:30 - 12:30
Ambito di applicazione secondo previsioni del punto 7	

Deroghe
quelle previste al punto 8

6. In caso di raggiungimento del livello di **allerta 2 – rosso**:

- **il divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;
- **il divieto** (oltre a quanto già previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, fatte salve le iniziative comunicate all'Amministrazione Comunale per falò legati a usi e consuetudini locali (Vecia Cuca);
- **l'istituzione** (oltre a quanto già previsto al punto 4) di misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO ARANCIO	
Blocco della circolazione veicoli commerciali	
DIESEL euro 0 +1 +2 +3	DIESEL euro 4
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	
Orario 8:30 - 18:30	Orario 8:30 - 12:30
Ambito di applicazione secondo previsioni del punto 7	
Deroghe quelle previste al punto 8	

7. Territorio interessato dalle disposizioni dell'ordinanza

Le disposizioni, di cui sopra, si applicano all'**interno del centro abitato di Belluno**, come delimitato dal cartello di località:

- comprese le **Aree Pedonali urbane e le Zone a Traffico Limitato, ove permangono le ulteriori restrizioni alla circolazione statica e dinamica**, disposte per motivi di sicurezza e di riduzione dei volumi di traffico;
- eccezione fatta per: **i veicoli di soggetti non residenti in Comune di Belluno che transitano lungo le seguenti direttrici principali:**
 - **S.S. n. 50** "del Grappa e del Passo Rolle" (vie: Marisiga, Europa, Internati e Deportati, Medaglie d'Oro, Vittorio Veneto, Tiziano Vecellio, Caduti 14 settembre 1944);
 - **S.R. 204** (vie Cordevole, Agordo, F.lli Rosselli, Gregorio XVI, Col di Lana);- S.P. n. 1

- (vie: Meassa, Miari, Monte Grappa), compreso l'itinerario per raggiungere il parcheggio di Lambioi, attraverso il ponte "Dolomiti" ovvero il ponte Bailey, le vie Sarajevo, dell'Anta, la galleria Belluno, viale dei Dendrofori e ritorno;
- S.P. 31 nel tratto entro il centro abitato di Belluno;
 - itinerario dalla S.P. 1 alla S.R. 204 e alla S.S. n. 50, sulla via più breve, cioè attraverso il Ponte della Vittoria, via D. Buzzati, P.le Marconi, via Cavour, via Segato e viale Fantuzzi);
 - itinerario dalla S.R. 204 alla S.P. 1, sulla via più breve, cioè per viale Fantuzzi, via Segato, via Cavour, P.le Marconi, via Feltre, viale dei Dendrofori, galleria Belluno, via dell'Anta, via Sarajevo ed il ponte Dolomiti (ovvero ponte bailey per via Monte Grappa).

8. **Deroghe** alle misure limitative del traffico:

Possono essere esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR

495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

Sono previste, inoltre, **ulteriori eccezioni** da documentare mediante apposita autorizzazione:

p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;

q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;

u) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;

v) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore;

z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

x) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

y) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

Costituisce titolo autorizzatorio un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale che ne facciano richiesta (come stabilito dall'art. 11 , D.Lgs n. 285/1992 " Nuovo codice della strada")

INVITA

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, **in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti**, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981, ad eccezione dei divieti di circolazione veicolare sanzionati ai sensi del Codice della Strada

DISPONE INOLTRE CHE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio, sito comunale;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- USL competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale**